

La petizione di eredità, disciplinata dagli articoli 533 e ss. del codice civile, è una azione di natura reale. Essa sorge “*ex novo*” in capo all’erede, con la apertura della successione; non si tratta cioè di azione in cui l’erede subentra al *de cuius*. Lo scopo della azione è quello di conseguire la restituzione di beni che sono compresi nell’asse ereditario. Tre sono i presupposti giuridici per la promozione della azione: a) l’attore deve essere erede, legittimo o testamentario; b) i beni reclamati devono essere nel possesso, illegittimo, del convenuto; c) i beni reclamati devono essere compresi nell’asse ereditario del *de cuius*.